



Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia

Aderente alla

"Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

00186 ROMA – Via dei Bresciani,32

Il Presidente

Osservazioni sulle proposte di modifica della legge 476/98

Si esprimono preliminarmente forti perplessità sulla dichiarata finalità dell’iniziativa normativa, così come emerge dalla relazione : essa dovrebbe rispondere “alle istanze di un numero sempre crescente di famiglie e persone che manifestano la propria disponibilità all’accoglienza” e – sembrerebbe di capire – a tale scopo si interviene per realizzare quello che è segnalato come un primo obiettivo strategico, vale a dire la semplificazione della procedura.

Si rileva che tale impostazione, costituente la filosofia complessiva dell’intero disegno riformatore – tradisce un’accentuazione adultistica che antepone la pur apprezzabilissima aspettativa degli aspiranti genitori adottivi all’interesse del minore ad essere adottato e ad ottenere la migliore adozione possibile; essa contrasta peraltro con il principio convenzionale che impone agli Stati ratificanti “ di prevedere misure atte a garantire che le adozioni internazionali si facciano nell’interesse superiore del bambino e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali.”

A nostro modo di vedere, la prospettata “semplificazione” tende di fatto a svuotare la valutazione di idoneità, riducendola a una mera presa d’atto della “disponibilità” dichiarata dalla coppia.

L’attuale sistema italiano, che mette originalmente in gioco vari attori di diversa estrazione e affida il giudizio di idoneità alla giurisdizione costituisce – per tale aspetto – il massimo della garanzia in una materia così delicata come quella dei

diritti personalissimi (nella specie, per quanto detto prima, non tanto il “diritto” della coppia, che non esiste come tale, ma quello del futuro adottando a ricevere la migliore adozione possibile) : la valutazione dell’idoneità in sede giurisdizionale e con le garanzie proprie della giurisdizione assicura una prima fondamentale condizione per la realizzazione di quel diritto.

Ci sembra che, a tale fine, l’attuale formulazione dell’art. 29 bis sia abbastanza congrua e adeguata, mentre un’estromissione dei servizi (ovvero una loro “entrata in scena” solo eventuale, successivamente all’esame da parte di un giudice del tribunale) rischierebbe di rendere l’intero sub-procedimento di idoneità meramente formale, ovvero, paradossalmente, di prolungare i tempi che si dice di voler abbreviare.

I servizi, che agiscono direttamente sul territorio, sono nella condizione ottimale per poter offrire al giudice il maggior numero possibile di indicatori e di elementi di valutazione che il giudice da solo – per come sono dislocati i tribunali per i minorenni e per quella che è allo stato la consistenza dei loro organici, pur considerando la presenza della componente onoraria – non potrebbe acquisire se non in tempi più dilatati rispetto a quelli attuali e con una ridotta possibilità di conoscenze; salvo a rinviare sempre e comunque ai servizi, ma, in tal caso, tutto si ridurrebbe a una pura e semplice modificazione della sequenza delle varie fasi che non avrebbe molto senso.

La genitorialità adottiva esige – diversamente da quella biologica – un vaglio prognostico e predittivo molto più accorto, non foss’altro che per la ragione di rivolgersi verso minori che sono portatori di un vissuto di sofferenza, i quali necessitano di un di più di capacità di accoglienza e di chiarezza di motivazione per un’integrazione soddisfacente: tanto più quando si tratti di minori stranieri e quando essi non siano piccolissimi, il che ormai avviene quasi sempre.

Una diversa soluzione che, svuotando di fatto la fase dell’idoneità, la fa

coincidere – quasi presumendola – con la volontà di adottare (in qualche modo ritenuta in se stessa “buona”), oltre a collidere con i principi della Convenzione dell’Aja, espone i minori stranieri a un trattamento ingiustificatamente disomogeneo “in peius” rispetto ai minori italiani in stato di adottabilità, fin al punto da far ipotizzare profili di incostituzionalità.

Certamente la valutazione non deve avere alcuna valenza “inquisitoria” e articolarsi nel massimo rispetto dei “sentimenti” dei soggetti coinvolti e della rilevanza etica della loro aspirazione. Ciò però non significa che - per quanto sopra accennato riguardo alla complessità “strutturale” di ogni adozione, e di quella internazionale in particolare - si debba rinunciare a un’approfondita valutazione e anche a proporre adeguati percorsi formativi.

Al riguardo, si rileva un certo “pudore” a parlare di formazione e la tendenza a sostituirla con l’”informazione”. Al contrario, va mantenuta e anzi rafforzata la valenza esplicitamente formativa dei percorsi che si concorda siano anticipati rispetto al momento di presentazione della dichiarazione di disponibilità: effettivamente, questa dovrebbe costituire una tappa del percorso e non il punto di partenza, anche perché in tal modo si potrebbe stimolare un’autovalutazione che certamente, in alcuni casi, condurrebbe a consapevoli e responsabili rinunce.

E’ giusto abbreviare il termine (attualmente di un anno) entro il quale si può efficacemente conferire il mandato a un ente autorizzato e sono altrettanto condivisibili le prospettate modifiche alla legge n. 184/83 contenute negli artt. 3 e 4 del d.d.l., relativamente all’attività degli enti, volte a responsabilizzare maggiormente il loro operato, anche attraverso la previsione di un maggior controllo da parte della Commissione per l’Adozione Internazionale e la tipizzazione del sistema delle sanzioni irrogabili agli enti stessi.

Condivisibile è anche l’introduzione contenuta nell’art. 7 del d.d.l. di un’attività di sostegno alla famiglia da parte dei servizi pubblici e degli enti

autorizzati nella fase post-adoztiva.

Molte perplessità suscita l'introduzione dell'adozione in casi particolari che – per detta della relazione – dovrebbe rispondere alla richiesta di quanti desiderano dare una stabilità giuridica al rapporto creatosi, in presenza di particolari condizioni, con un bambino straniero ben individuato.

A prescindere dalla considerazione che già allo stato vi sono strumenti per risolvere situazioni particolari nell'interesse del minore (per esempio, le c.d. idoneità "mirate"), l'introduzione del predetto istituto, con l'esplicita finalità sopra riferita, produrrebbe un pericoloso effetto incentivante a creare situazioni di fatto in presenza delle quali richiedere poi, ed ottenere, l'adozione sia pure non legittimante. Esattamente il contrario di ciò che si dovrebbe fare, in quanto andrebbe evitato che si creino le situazioni che la progettata adozione in casi particolari dovrebbe "sanare." Esse sono in larga misura connesse alla pessima gestione dei soggiorni temporanei sui quali sarebbe, piuttosto, indispensabile intervenire una buona volta, riconoscendo che, con l'alibi umanitario di assicurare trattamenti terapeutici o permanenze climatiche favorevoli a bambini che ne hanno bisogno (così essi nacquero dopo Chernobyl), in realtà procurano ai bambini gravissime sofferenze a causa di una disumana e prolungata instabilità, con reiterati soggiorni e traumatici distacchi. Tra l'altro, tutto è gestito da associazioni private, fuori da ogni controllo.

Una legge che prevedesse un istituto quale quello progettato conterrebbe una sorta di messaggio a continuare su questa linea e finirebbe per reintrodurre surrettiziamente una nuova forma di adozioni "fai da te", forse ancor più deregolata di quella che abbiamo conosciuto in passato.

Molte riserve si avanzano anche sull'affidamento internazionale, che almeno dovrebbe prevedere un limite minimo di età del minore (almeno dieci anni) ed essere legato più strettamente a un "progetto" o finalità di natura terapeutica o di istruzione.

21 aprile 2005

Dott. Pasquale Andria